**ALLEGATO 2**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**GARANZIE ASSICURATIVE**

È fatto obbligo all’Aggiudicatario di stipulare le coperture assicurative descritte nel presente allegato. A tale fine si precisa, preliminarmente, che:

a) i rischi non coperti dalle assicurazioni descritte nel presente articolo, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del Fornitore;

b) la Stazione appaltante potrà acquisire direttamente le coperture assicurative previste nel presente articolo in ogni caso di mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte del Fornitore; in tal caso, il relativo costo verrà addebitato al Fornitore stesso in occasione del primo pagamento;

c) il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie indicate ai commi precedenti di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro;

d) in caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime;

e) Inoltre, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedere al reintegro delle coperture assicurative e/o al pagamento dei ratei di premio scaduti, addebitandone l’onere al Fornitore in occasione del primo pagamento immediatamente successivo a detto reintegro.

f) Le coperture assicurative di seguito descritte potranno essere oggetto di polizze (contratti) separate e distinte, ovvero raggruppate, in tutto o in parte, mediante una o più polizze.

g) Le polizze di cui ai punti che seguono saranno mantenute in vigore per l’intera durata contrattuale dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e dovranno riportare espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di:

1. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
2. comunicare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al (indicare il Servizio, il n. di fax/email) l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza;

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

**00.1 – Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale**

Grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia di assicurazione una copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale verso terzi, sia per danni fisici e materiali, sia per danni immateriali.

Il novero degli Assicurati comprenderà espressamente, oltre all’Appaltatore Contraente: la Stazione appaltante, la Regione Piemonte, nonchè i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione ed esecuzione della fornitura.

Essa dovrà, inoltre, prevedere l’obbligo dell’Assicuratore di tenere a proprio carico eventuali richieste di risarcimento, dovute a evento verificatosi durante la validità della polizza e pervenute agli Assicurati nei cinque anni successivi alla sua scadenza.

La copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) in aggregato annuo, con il massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.

**00.2 – Copertura assicurativa Cyber Risk**

Grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia di assicurazione una copertura assicurativa “Cyber Risk” per i danni diretti immateriali, i danni diretti materiali, la perdita di profitto e la responsabilità civile verso terzi.

Il novero degli Assicurati comprenderà espressamente, oltre all’Appaltatore contraente: la Stazione appaltante, la Regione Piemonte, nonchè i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione ed esecuzione della fornitura.

La copertura dovrà prevedere:

1. i danni al sistema informatico (per esempio causati da atti dolosi, virus, uso non autorizzato, denial of service, procedura legale, etc.) – compresi i danni agli archivi informatici della Stazione appaltante e della Regione Piemonte – e i relativi costi di ricostruzione dati, decontaminazione dal virus, piano di back-up, intervento di esperti, relazioni pubbliche, etc.;
2. i danni all’attrezzatura elettronica, compreso costo di ricostruzione dati;
3. la perdita di profitto, l’aumento dei costi di esercizio, le spese extra (impreviste e indispensabili);
4. la responsabilità civile per violazione della privacy e dei diritti della persona, violazione di obblighi di riservatezza, violazione della correttezza e integrità di dati personali e diffusione di dati personali, nonché i relativi costi di difesa.

La copertura dovrà, inoltre, prevedere costi e spese extra sostenuti in fase di “disaster recovery”.

La copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a:

1. euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni diretti immateriali;
2. euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni diretti materiali;
3. euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per perdita di profitto e spese extra;
4. euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per responsabilità civile verso terzi.

**N.B.** **I massimali sopra indicati ai punti i), ii) e iii) potranno essere riparametrati – di comune accordo fra la Stazione appaltante e l’Aggiudicatario – sulla base di un’approfondita disamina della documentazione tecnica e finanziari**a.

**00.3 – Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo stipulare presso primaria compagnia di assicurazione una copertura della propria responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile, per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprenderà espressamente, oltre all’Appaltatore contraente: la Stazione appaltante, la Regione Piemonte, nonchè i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione ed esecuzione della fornitura.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della Magistratura, ancorchè manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.